

Tribunale di Treviso

R.G. N. 21/2018

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il giudice, dott. Antonello Fabbro,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dal signor Mario Barnaba ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto il/la ricorrente è residente in Castelfranco Veneto (TV);

- il/la ricorrente è in stato di sovraindebitamento,

visti gli artt. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14*ter* in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

a) il/la proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;

b) il/la proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

c) la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia), precisandosi che l'art. 9 comma 2 non si applica laddove richiede l'attestazione di fattibilità del piano, in quanto la procedura di liquidazione non prevede la presentazione di un piano da parte del debitore;

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14*ter* comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto

che il/la proponente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14^{ter} comma 5);

che la procedura di esdebitazione è eventuale e successiva alla chiusura del procedimento di liquidazione del patrimonio (art. 14^{terdecies} comma 4 L. 3/2012);

che può determinarsi – allo stato – in € 2.100,00 mensili il reddito necessario per il sostentamento proprio e della famiglia, considerato che non vi sono spese di affitto e con riserva di modificare tale importo al modificarsi della situazione;

ritenuto che

- deve provvedersi alla nomina di un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;
- con riferimento alla procedura liquidatoria non c'è alcun impedimento, ricavabile dalla legge, a nominare quale gestore e liquidatore la stessa persona. Il DM 202/2014 non prevede esplicitamente un compenso per il gestore nella procedura di liquidazione del patrimonio (v. art. 16 e 17 che trattano del

compenso del gestore e del liquidatore nelle procedure di composizione e art. 18 che tratta del compenso del solo liquidatore nella liquidazione del patrimonio). Se ne ricava che nella procedura di liquidazione del patrimonio la regola è che il liquidatore coincide col gestore e che il suo compenso è unico (interpretazione estensiva dell'art. 17 che sembra stabilire un criterio di tendenziale unicità del compenso). Tale interpretazione (unica figura di gestore – liquidatore e unicità del compenso) è congrua con le finalità della legge e con le caratteristiche della procedura di liquidazione, di solito modeste sotto l'aspetto economico;

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Mario Barnaba, n. il 12/3/1930 a Modugno, residente a Castelfranco Veneto, c.f. BRNMRA30C12F262S; nomina liquidatore il dott. Giovanni Orso, di Castelfranco Veneto, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall., determina in € 2.100,00 mensili la quota di pensione che, ai sensi all'art. 14^{ter}, comma 5, lett. b L. 3/2012, è necessaria per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, restando inteso che tutto il maggior reddito percepito è destinato ai creditori; dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura; ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso; poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore; ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia il ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione ed i mobili ivi contenuti fino a quando il liquidatore la porrà in vendita (emissione dell'avviso di vendita). Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14-*quinquies* comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, 16/11/2018

Il Giudice
dott. Antonello Fabbro



TRIBUNALE DI TREVISO
19 NOV. 2018
Depositato in cancelleria



TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 14 TER E SS. L. 3//12

Nell'interesse del Sig.

Barnaba Mario, nato a Modugno (BA) il 12 marzo 1930, residente a Castelfranco Veneto (TV), via Serato n. 27, codice fiscale BRNMRA30C12F262S, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'Avv. Maria Carmela Merlino (C.F. MRLMCR81B64F205B) del Foro di Treviso – la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al numero di fax 0422/919334 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata **PEC mariacarmelamerlino@pec.ordineavvocatitreviseo.it** – con domicilio eletto presso il proprio studio sito in 31020 – Villorba, via T.A. Edison n.79

- ricorrente -

* * *

Sommario

1. PREMESSE	2
2. STORICO	3
3. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	3
4. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	4
5. SITUAZIONE PATRIMONIALE	4
I) Quantificazione del passivo patrimoniale	4
II) Quantificazione dell'attivo patrimoniale	5
a) Beni immobili.....	6
e) Beni mobili registrati	8
f) Partecipazioni societarie.....	8
g) Disponibilità liquida	9



g) Spese occorrenti al mantenimento..... 11
6. **CONCLUSIONI**..... 11

1. PREMESSE

1.1. Con istanza depositata presso Codesto Tribunale in data 11 aprile 2017 (cfr. ns. doc. 1 “Istanza di nomina”) il ricorrente, lamentando di non essere più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni a causa di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni dal medesimo assunte e il suo patrimonio prontamente liquidabile, evidenziando, altresì, che detta difficile situazione aveva provocato inadempimenti, alle relative scadenze, degli impegni assunti, non ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all’art. 7 comma 2 lett. a) e b), Legge 3/2012, chiedeva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 comma 9, L. 3/2012, la nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli Organi di Composizione della Crisi. Con provvedimento del 21 aprile 2017 (cfr. ns. doc. 2 “Decreto di nomina”), comunicato a mezzo pec in data 28 aprile 2017, il Tribunale nominava il dott. Giovanni Orso, con studio in Castelfranco Veneto, professionista incaricato ai sensi dell’art. 15, comma 9, L. 3/2012. A seguito dell’accettazione dell’incarico, il Professionista procedeva all’esame della documentazione messa a disposizione dal Sig. Barnaba. Successivamente, si teneva un incontro fra il Professionista e il Sig. Barnaba, nel corso del quale il Professionista chiedeva al debitore ogni informazione utile alla ricostruzione della sua situazione patrimoniale economica e finanziaria. In data 19 giugno 2018, la scrivente difesa inviava all’OCC richiesta formale di Relazione Particolareggiata (cfr. ns. doc. 3 “Pec richiesta di relazione”) e il Professionista provvedeva, ex art. 14 ter comma 4, L. 3/2012 ad inviare formale comunicazione all’agente della riscossione e agli uffici fiscali anche presso gli enti locali competenti (cfr. ns. doc. 4 “Pec Dott. Orso”). In data 25 ottobre 2018, il Professionista consegnava allo scrivente difensore la



Relazione Particolareggiata di cui all'art. 14 ter L.3/12, che di seguito si allega (doc. 5 "Relazione Particolareggiata e relativi allegati").

1.2. Tutto ciò premesso, il sottoscritto Sig. Mario Barnaba, come sopra rappresentato e difeso, precisa ed espone quanto segue.

2. STORICO

2.1. Le cause dell'attuale situazione di sovraindebitamento del Sig. Barnaba sono state analizzate e spiegate dettagliatamente dal Professionista nella Relazione Particolareggiata, che deve intendersi qui integralmente richiamata come parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.2. In questa sede ci si limita ad evidenziare che la situazione di sovraindebitamento in cui versa attualmente il ricorrente trae origine interamente dalle garanzie prestate a favore degli Istituti di Credito, nell'interesse di Ba.Fin. S.r.l., di cui lo stesso sig. Barnaba detiene la quota dell'intero capitale sociale, nonché nell'interesse dei figli, Gianluca e Leonardo Barnaba e della moglie, Sig.ra Renata Baion.

3. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

3.1. Il ricorrente, come accertato anche dal Professionista incaricato, non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio e, in particolare, lo stesso non è soggetta a procedure concorsuali diverse rispetto a quelle regolate dalla legge 3/2012 nonché non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge.

3.2. Anche ai fini della già richiesta esdebitazione, che si rinnoverà al termine della procedura liquidatoria, si precisa che il ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura protesti



(doc. 6 “Visura Protesti”), dalla visura PRA (doc. 7 “Estratto PRA”), dalla visura catastale e ipotecaria (doc. 8 “Visura Catastale e Visura Ipotecaria”) nonché dai certificati estratti presso la Procura della repubblica del Tribunale di Belluno (doc. 9 “Certificati Procura”). Un tanto è stato altresì verificato dal Professionista nominato mediante accesso agli atti e interrogazione del debitore.

4. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

4.1. Sotto il profilo oggettivo, la situazione del ricorrente integra il requisito normativo del “sovraindebitamento”, stante il perdurante squilibrio fra obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni. Dai dati che si illustreranno di seguito, si può agevolmente rilevare che il ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile. Un tanto è stato accertato anche dal Professionista nella Relazione Particolareggiata.

5. SITUAZIONE PATRIMONIALE

I) Quantificazione del passivo patrimoniale

5.1. Come attestato dal Professionista, la massa debitoria in capo al ricorrente ammonta, ad oggi, a circa **Euro 1.276.409,68**, in particolare:

CREDITORI	IMPORTO (EURO)
Istituti di credito	1.275.719,00
Agenzia delle Entrate Riscossioni	690,65



- a) **Istituti di credito:** si tratta di debiti per garanzie fideiussorie. L'elenco dei creditori è stato fornito al professionista dalla scrivente difesa per conto del sig. Barnaba ed elaborato sulla base delle risultanze di Centrale Rischi Banca d'Italia (cfr. ns. doc. 10 "Centrale rischi banca d'Italia") e Crif (cfr. ns. doc. 11 "Crif"). Gli importi sono stati successivamente accertati mediante circolarizzazione da parte del Professionista (cfr. Rel. Part.)

CREDITORE	IMPORTO (EURO)	Garantito
Unicredit S.p.a.	55.096,28	Sig.ra Renata Baion
Unione di Banche Italiane Scpa	144.906,00	Sig. Barnaba Gianluca
Guber Credit Management (creditore originario Hypo Alpe Adria Bank S.p.a.)	190.150,57	Ba.Fin S.r.l.
Flaminia Spv S.r.l. (creditore originario Veneto Banca S.p.a.)	240.942,61	Sig. Leonardo Barnaba
Credito Trevisiano B.C.C.	17.092,08	Ba.Fin S.r.l.
Ambra Spv S.R.L. (Creditore Originario Banca Popolare Di Vicenza)	627.531,49	Ba.Fin. S.r.l.
Totale	1.275.719,00	

- b) **Erario e istituti di previdenza e assistenza:**

CREDITORE	IMPORTO (EURO)	Note
Agenzia delle Entrate Riscossioni	Euro 690,65	Cfr. ns. doc. 12 "Estratto di ruolo equitalia"

II) Quantificazione dell'attivo patrimoniale



a) Beni immobili

5.2. Il sig. Barnaba, è proprietario dei seguenti beni immobili (cfr. ns. doc. 7):

- a) Piena proprietà per la quota di $\frac{1}{2}$: immobile ad uso abitativo, sito nel Comune di Castelfranco Veneto (TV) e individuato dai seguenti identificativi catastali:
- Comune di Castelfranco Veneto (TV), sezione F, foglio 9:
 - (i) Mappale 272, subalterno 3, categoria A/7, classe 1, consistenza 9,5 vani, superficie catastale 207 mq, rendita Euro 662,36, indirizzo via Serato n. 27, piano: S1-t-1-2
 - (ii) Mappale 272, sub 2, Cat. C/6, classe 7, consistenza 32 mq, superficie catastale 21 mq, rendita Euro 155,35, indirizzo Via Serato, piano T.

Gli immobili indicati sono interessati dalle seguenti iscrizioni ipotecarie:

- (i) iscrizione contro del 20/03/2007, registro particolare 3352, registro generale 13337: ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario a favore di Unicredit Banca S.p.a.;
- (ii) iscrizione contro dell'8/05/2009, registro particolare 3793, registro generale 16760: ipoteca giudiziale a favore di Banca Popolare di Vicenza Società Cooperativa per azioni;
- (iii) iscrizione contro del 12/11/2009, registro particolare 9689, registro generale 42222: ipoteca giudiziale a favore di Hypo Alpe Adria Bank S.p.a.;
- (iv) iscrizione contro del 19/11/2009, registro particolare 26138, registro generale 43087: verbale di pignoramento immobili



effettuato da Banca Popolare di Vicenza Società Cooperativa per azioni;

- (v) iscrizione contro dell'11/04/2016, registro particolare 7467, registro generale 10906: verbale di pignoramento immobili effettuato da Banca Popolare di Vicenza S.p.a.;
- b) Piena proprietà per l'intero di due terreni idividuati dai seguenti identificativi catastali:
 - Comune di Castelfranco Veneto (TV), foglio 29:
 - (i) Particella 1855
 - (ii) Particella 1856

Gli immobili indicati sono interessati dalle seguenti iscrizioni ipotecarie:

- (i) iscrizione contro del 17/04/2008, registro particolare 3203, registro generale 15011: ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario a favore di Veneto Banca S.p.a.;
 - (ii) iscrizione contro dell'8/05/2009, registro particolare 3793, registro generale 16760: ipoteca giudiziale a favore di Banca Popolare di Vicenza Società Cooperativa per azioni;
 - (iii) iscrizione contro del 12/11/2009, registro particolare 9689, registro generale 42222: ipoteca giudiziale a favore di Hypo Alpe Adria Bank S.p.a.;
 - (iv) iscrizione contro del 19/11/2009, registro particolare 26138, registro generale 43087: verbale di pignoramento immobili effettuato da Banca Popolare di Vicenza Società Cooperativa per azioni;
- 5.3. Gli immobili e i terreni sopra indicati sono oggetto di una procedura esecutiva immobiliare pendente avanti il Tribunale di Treviso (n. r.g.



680/2009). Il valore dei beni immobili sopra indicati, così come stimato nella perizia eseguita da professionista incaricato nell'ambito della predetta esecuzione immobiliare ammonta a complessivi Euro 175.000,00, di cui Euro 135.000 relativi alla quota di proprietà dell'immobile ad uso abitativo ed Euro 40.000,00 relativi ai terreni di proprietà esclusiva (cfr. ns. doc. 13 "Perizia esecuzione"). All'esperimento di vendita tenutosi in data 30 maggio 2017, nessuno dei beni mobili indicati è stato venduto per mancanza di offerenti. Si precisa che i terreni sopra indicati sono ricompresi in un unico lotto (lotto 1) insieme agli immobili di proprietà di Ba.Fin S.r.l. (cfr. *ultra*, par. 5.5.) e sono stati posti in vendita ad un valore di base d'asta complessivo pari a Euro 484.500,00 con offerta minima fissata ad Euro 363.375,00, è l'immobile di cui il sig. Barnaba è comproprietario insieme alla moglie (lotto 2) è stato posto in vendita ad un prezzo base di Euro 270.000,00 con offerta minima fissata ad Euro 205.500,00 (cfr. ns. doc. 14 "Avviso di vendita"). Quanto allo stato della procedura esecutiva, si rimanda a quanto accertato dal professionista nella Relazione Particolareggiata (cfr. Rel. Part, p. 10)

e) Beni mobili registrati

5.4. Il Sig. Barnaba non possiede alcun bene mobile registrato (cfr. ns. doc. 6).

5.5. Il ricorrente riferisce altresì di non possedere alcun bene mobile di valore, ma di essere proprietario solo di alcuni complementi d'arredo presenti nella propria abitazione (cfr. ns. doc. 15 "Elenco beni mobili").

f) Partecipazioni societarie

5.6. Il Sig. Barnaba è socio unico e amministratore di Ba.Fin S.r.l. (cfr. ns. doc. 16 "Scheda persona completa e Visura società"). Come accertato dal Professionista (cfr. Rel. Part., p. 11), l'attivo patrimoniale della società è costituito per lo più da beni immobili. Tali beni immobili sono oggetto della



medesima procedura esecutiva che coinvolge l'immobile di proprietà del sig. Barnaba (cfr. *supra*). Il valore degli immobili, così come stimato nella perizia eseguita da professionista incaricato nell'ambito della predetta esecuzione immobiliare ammonta ad Euro 560.000 (cfr. ns. doc. 14). All'esperimento di vendita tenutosi in data 30 maggio 2017, i beni in oggetto, ricompresi in un unico lotto insieme ai terreni di proprietà del sig. Barnaba (cfr. *supra*) e posti vendita ad un valore di base d'asta pari a Euro 484.500,00 con offerta minima fissata ad Euro 363.375,0 (cfr. ns. doc. 14), non sono stata venduti. Il professionista incaricato, in ragione dell'incapienza dell'attivo della società al pagamento dei propri debiti, ritiene che la partecipazione societaria di cui è titolare il ricorrente non possa essere utilmente ceduta (cfr. Rel. Part. 11).

g) Disponibilità liquida

5.7. Il Sig. Barnaba risulta titolare del conto corrente postale nr. 8219242 con un saldo al 26 luglio 2018 pari ad Euro 9.427,04 (cfr. ns. doc. 17 "Estratto conto corrente postale al 26 luglio 2018") e della carta postepay evolution n. 53331710435500009, con un saldo disponibile al 6 settembre 2018 di Euro 10.788,71 (cfr. ns. doc. 18 "Estratto conto postepay evolution al 6 settembre 2018"). Quanto ai prelevamenti di importo pari o superiore a Euro 2.000,00 effettuati dal sig. Barnaba dal 2012 ad oggi e posti in rilievo nella Relazione Particolareggiata (Rel. Part. p. 14), si rileva che gli stessi sono stati effettuati per il pagamento delle spese quotidiane. Il Sig. Barnaba non utilizza il bancomat per i pagamenti ed ha difficoltà negli spostamenti per via dei propri problemi di salute, pertanto, non è in grado di recarsi allo sportello bancomat con facilità. Per tali motivi, il sig. Barnaba effettua pochi prelevamenti ma di importo elevato, pari a € 2.000,00/3.000 ciascuno. Per quanto riguarda i tre prelevamenti di importo più elevato, effettuati rispettivamente nel marzo 2013 (Euro 10.000,00), nel novembre 2015 (Euro 10.000,00) e nell'ottobre 2016 (Euro 5.600), si rileva che, in base a quanto



riferito dal ricorrente, i relativi importi sono stati utilizzati prevalentemente per lavori di manutenzione dell'abitazione, per la sostituzione della caldaia e per il pagamento delle spese legali relative ad un lungo contenzioso promosso dal sig. Barnaba e avente ad oggetto il classamento e la rendita catastale dell'abitazione del sig. Barnaba, arrivato sino in Cassazione (doc. 19 "Ordinanza Cass. 4 giugno 2015 e sentenza Commissione Tributaria 23 aprile 2018"). Il Sig. Barnaba non è stato in grado di fornire ricevute o altra documentazione attestante le predette spese, ma tale circostanza, che di per sé potrebbe essere considerata anomala, deve essere valutata alla luce delle condizioni del sig. Barnaba, il quale ha 88 anni e innumerevoli problemi di salute, fra cui problemi di deambulazione, cardiopatia, problemi respiratori, tumore alla prostata.

5.8. Il Sig. Barnaba percepisce una pensione mensile di Euro 2.463,51 (cfr. ns. doc. 20 "Comunicazione Inps 8 gennaio 2018"), oltre la tredicesima mensilità.

5.9. A norma dell'art. 14 *ter* co. 6 Lett. b, la pensione percepita dal Sig. Barnaba potrà essere destinata a parziale soddisfo dei creditori, "*nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice*".

5.10. Quanto alle spese necessarie al sostentamento personale del ricorrente, si noti quanto segue. Il Sig. Barnaba è sposato con la Sig.ra Renata Baion e convive nella propria abitazione con sua moglie e con uno dei suoi due figli, il sig. Gianluca Barnaba (cfr. ns. doc. 21 "Stato di famiglia e residenza"). Il Sig. Gianluca Barnaba non ha occupazione e l'unico suo reddito proviene dall'affitto di un immobile commerciale (cfr. ns. doc. 22 "Dichiarazione redditi Gianluca Barnaba"). La Sig.ra Baion è pensionata e percepisce circa Euro 15.624,00 di pensione annua netta (doc. 23 "Modello 730 2017 redditi 2016 Sig.ra Baion"). Il Sig. Mario Barnaba, avendo maggiore disponibilità reddituale rispetto ai propri familiari, aiuta



economicamente la moglie e soprattutto il figlio. Inoltre, Il Sig. Gianluca Barnaba utilizza la propria autovettura personale per tutte le incombenze familiari, pertanto, il sig. Mario Barnaba rimborsa al figlio le relative spese di carburante. Infine si fa notare che, una volta venduta l'abitazione dei sig.ri Baion e Barnaba, il Sig. Barnaba dovrà prendere un'abitazione in locazione. Nell'elenco spese è stato, pertanto, considerato un canone di locazione medio relativo ad un appartamento con 2 camere matrimoniali sito nel comune di Castelfranco Veneto ed il relativo costo annuo è stato diviso fra il Sig. Barnaba e la moglie. Quanto alle spese relative all'appartamento, si è fatto riferimento a quelle relative all'attuale abitazione del sig. Barnaba. Si noti, inoltre, che una parte considerevole del reddito del sig. Barnaba è utilizzato per il pagamento di una badante (cfr. Rel. Part., p. 12), indispensabile per il ricorrente in ragione delle sue precarie condizioni di salute.

g) Spese occorrenti al mantenimento

5.11. Le spese quotidiane occorrenti al ricorrente ammontano a Euro. 2.692,40 mensili, come da dettaglio prodotto in atti (cfr. ns. doc. 24 "Elenco Spese").

6. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso il sig. Mario Barnaba, come sopra rappresentato e difeso, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Professionista incaricato

CHIEDE

che Ill.mo Tribunale di Treviso, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter L. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies, voglia

via preliminare d'urgenza



- disporre la sospensione della procedura esecutiva n. 680/2009 pendente avanti il Tribunale di Treviso ed assegnata al G.E. Dott. Francesca Vortali;

in via principale

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/12 e succ. mod.;

- disporre che dall'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6 lett. b), anche mediante richiesta documentale, ove ritenuto dal Giudice necessario;

- ove non si ritenga di aderire alla proposta nomina del Dott. Giovanni Orso, iscritto all'Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso al n. A1351, sezione A e al Registro dei Revisori Legali al n. 165561 quale Liquidatore, nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo, in ogni caso, che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. L. 3/12;

- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda e del decreto;

- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni immobili e/o mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;

- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore.



Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove necessario.

Si depositano:

1. Istanza di nomina
2. Decreto di nomina
3. Pec richiesta relazione
4. Pec Dott. Orso
5. Relazione Particolareggiata e relativi allegati
6. Visura Protesti
7. Estratto PRA
8. Visura Catastale e Visura Ipotecaria
9. Certificati Procura
10. Centrale rischi banca d'Italia
11. Crif
12. Estratto di ruolo equitalia
13. Perizia esecuzione
14. Avviso di vendita
15. Elenco beni mobili
16. Scheda persona completa e Visura società
17. Estratto conto corrente postale al 26 luglio 2018
18. Estratto conto postepay evolution al 6 settembre 2018
19. Ordinanza Cass. 4 giugno 2015 e sentenza Commissione Tributaria
23 aprile 2018
20. Comunicazione Inps 8 gennaio 2018
21. Stato di famiglia e residenza
22. Dichiarazione redditi Gianluca Barnaba
23. Modello 730 2017 redditi 2016 Sig.ra Baion
24. Elenco spese



Studio Legale Avvocato
MARIA CARMELA MERLINO
Via T.A. Edison, 79, Villorba (TV)
Tel. 0422.429600 – Fax 0422.919334
Email: studioavv.merlino@gmail.com
Pec: mariacarmelamerlino@pec.ordineavvocatitreviso.it

25. Modello 730 2016 redditi 2015, Modello 730 2017 redditi 2016, CU
2018 redditi 2017

Villorba, 29 ottobre 2018.

Con osservanza

Avv. Maria Carmela Merlino

